

Registro Generale n.	18/17
protocollo CFA n.	18/17
	ASSENZO
decisione CFA il	18/10/17
pubblicazione il	

OGGETTO

Riabilitazione

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE**LA CORTE DI APPELLO FEDERALE**

della Federazione Italiana Gioco Bridge, riunita in camera di consiglio nella persona dei suoi componenti:

avv. Maurizio Napoli – Presidente relatore

prof. Giuliano Balbi – Consigliere

dott. Corrado Sabia – Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel procedimento avente ad oggetto istanza di riabilitazione (prot. CFA 18/17) presentata dal tesserato sig. Federico ASSENZO (FIGB SSC032).

FATTO

Il tesserato sig. Federico Assenso con misura cautelare anteriore al processo in data 28.11.12 era soggetto a provvedimento di sospensione da ogni attività federale da parte del GAN; ma la Corte di Appello Federale revocava tale provvedimento con decreto 19.12.12.

Successivamente con sentenza n. 1/b del 21.2.13 il GAN, all'esito del procedimento, infliggeva al tesserato la sanzione della sospensione per mesi diciotto. Tale sanzione era confermata dalla Corte di Appello Federale con sentenza n. 4 del 6.4.13.

La sanzione di sospensione per il tesserato, quindi, veniva a cessare il 21.8.14; o meglio, considerando il periodo di ventuno giorni anteriore al procedimento, nel quale il tesserato non aveva potuto svolgere attività, essa veniva a cessare il 1 agosto 2014.

Ebbene con ricorso del 12 ottobre 2017 il sig. Federico Assenzo ha richiesto che questa Corte, a mente dell'art. 76 del Regolamento della Giustizia Sportiva della FIGB, volesse a lui concedere la riabilitazione; osservava il tesserato che Egli aveva terminato il periodo di sospensione (diciotto mesi) il 13.8.14, e che da tale data, giorno in cui la pena principale era stata eseguita, era decorso il termine di tre anni richiesto dall'art. 76 del Regolamento di Giustizia Sportiva, requisito minimo per la presentazione della istanza di riabilitazione.

Il sig. Federico Assenzo precisava, inoltre, che una volta terminato il periodo di sospensione, egli aveva tenuto un comportamento ineccepibile dando prova costante di buona condotta. Chiedeva, quindi, che questa Corte volesse concedergli la riabilitazione estinguendo ogni altro effetto della condanna.

La Corte, quindi, ha richiesto alla FIGB certificazione dalla quale risultasse che nei periodi di sospensione il tesserato si fosse astenuto da qualsiasi attività e che non vi fossero atti o rilievi che evidenziassero per il periodo successivo e sino ad oggi elementi negativi.

DIRITTO

Preliminarmente osserva la Corte che conformemente alle norme del C.P., reiterate dal R.G.F., l'istituto della riabilitazione "ha come risultato la reintegrazione del condannato nella capacità giuridica rimasta menomata, conseguita mediante l'estinzione delle pene accessorie e degli altri effetti derivanti dalla condanna, per cui essa è possibile tutte le volte in cui il condannato abbia mostrato di essersi ravveduto, serbando una buona condotta ed astenendosi dal compiere atti riprovevoli, non essendo, invece, necessario che egli ponga in essere comportamenti positivi di valore morale indicativi della volontà di riscatto dal passato".

In armonia a tale principio l'art. 76 del Regolamento di Giustizia della FIGB prevede che "la riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna" e che competente a pronunciarlo sia questa Corte adita.

Detto articolo richiede due condizioni positive, ontologicamente diverse e indipendenti, attenendo, l'una, ad un profilo temporale e l'altra ad un aspetto comportamentale: il decorso di tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita ovvero dell'estinzione della stessa e l'aver dato prova effettiva e costante di buona condotta. Tale secondo requisito deve consistere in fatti positivi e costanti di ravvedimento e, quindi, la valutazione del comportamento tenuto dall'interessato

deve comprendere non solo il periodo minimo di tre anni dall'esecuzione o dall'estinzione della pena inflitta, ma anche quello successivo, fino alla data della decisione sull'istanza prodotta.

Nel caso di specie la ricorrenza delle due condizioni positive appare esistente. Nel mentre, infatti, oggi sono decorsi più di tre anni dal momento in cui la pena principale è stata eseguita, in considerazione della immediata esecutività delle sentenze del GAN stabilita dall'art. 28 R.G., e, quindi nel caso di specie, diciotto mesi meno ventuno giorni dal 18.2.13 (termine 1.8.14), dall'altro non risultano a carico del ricorrente eventi coevi o successivi in qualche modo pregiudizievoli ed ostativi del provvedimento richiesto, come risultante dalla comunicazione della FIGB.

Dovrà essere accolta, quindi, la domanda di riabilitazione del sig. Federico Assenzo. L'accoglimento comporta la estinzione delle sanzioni accessorie e di ogni altro effetto della condanna ex art. 76 del Regolamento di Giustizia.

PQM

La Corte di Appello Federale definitivamente pronunciando sulla istanza di riabilitazione proposta dal sig. Federico ASSENZO (FIGB SSC032), così provvede:

Verificata la esistenza dei presupposti di cui all'art. 76 RG della FIGB accoglie l'istanza e per l'effetto pronuncia la riabilitazione del tesserato sig. Federico ASSENZO (FIGB SSC032)

L'accoglimento comporta la estinzione delle sanzioni accessorie e di ogni altro effetto della condanna ex art. 76 I co. R.F. Giustizia.

Così deciso in Salerno, addì 18 ottobre, 2017

Il Presidente estensore

Avv. Maurizio Napoli

